

## Modello A1

# Regolamento Interno della Comunità Energetica Rinnovabile Percerto

### Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento, i diritti e i doveri dei membri della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) "Percerto" in coerenza con lo Statuto della società e con la normativa vigente, in particolare il Decreto Legislativo 199/2021 e le delibere ARERA.

### Art. 2 ADESIONE E CATEGORIE DI SOCI

- a) **Requisiti di Adesione:** Possono aderire alla CER persone fisiche, PMI, enti pubblici non economici, enti territoriali, amministrazioni locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, soggetti del terzo settore e di protezione ambientale situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER, come previsto dallo Statuto (Art. 8 dello Statuto).
- b) **Categorie dei Soci.** I soci si suddividono in:
- » Soci Fondatori
  - » Soci Produttori
  - » Soci Consumatori
  - » Soci Prosumer
  - » Soci Concedenti

### Art. 3 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- a) **Diritti:**
- » Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
  - » Partecipare all'Assemblea dei soci.
  - » Mantenere i diritti come clienti finali, incluso il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
  - » Ricevere i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica, come definito nel presente Regolamento e nello Statuto (Art. 9 dello Statuto).
  - » I soci mantengono il diritto di scegliere il proprio fornitore di energia e di recedere dalla cooperativa, come definito nell'allegato A2 (parte integrante del presente regolamento).
- b) **Doveri:**
- » Rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.
  - » È vietato aderire contemporaneamente ad altre cooperative con scopi concorrenti senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (Art. 7 dello Statuto).
  - » Pagare i contributi annuali eventualmente deliberati.
  - » Collaborano per il raggiungimento degli obiettivi mutualistici e per promuovere progetti sociali ed energetici (Art. 5 dello Statuto).
  - » Conformarsi ai principi di correttezza reciproca nelle attività della CER (Art. 10 dello Statuto).

### Art. 4 GESTIONE E CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

- a) **Definizione di Energia Condivisa:** L'energia condivisa all'interno della CER è definita come la quantità di energia elettrica prodotta e consumata simultaneamente all'interno della comunità, ovvero quella autoconsumata direttamente dai membri durante il periodo di produzione.
- b) **Monitoraggio e Rendicontazione:**
- » La CER provvede al monitoraggio della produzione e del consumo di energia tramite un sistema di rilevamento in tempo reale.
  - » I dati rilevati vengono trasmessi periodicamente al GSE e rendicontati ai soci, fornendo un report dettagliato sui benefici economici derivanti dalla condivisione.
- c) **Monitoraggio e Rendicontazione:**
- » **Produzione:** L'energia elettrica prodotta dagli impianti collegati alla rete viene misurata in tempo reale tramite contatori.
  - » **Consumo:** Il consumo di energia elettrica da parte dei membri della CER è anch'esso rilevato in tempo reale tramite contatori installati presso ciascun punto di prelievo (POD).
  - » **Sincronizzazione Temporale:** L'energia condivisa viene determinata confrontando i profili orari di produzione e consumo. Solo l'energia prodotta e consumata nello stesso intervallo temporale (es. fasce orarie di 15 minuti) viene considerata come energia condivisa.
  - » **Determinazione degli Incentivi:** Il GSE calcola l'incentivo sulla base dell'energia elettrica effettivamente condivisa tra i membri della CER. Gli incentivi sono accreditati alla CER che successivamente provvede alla ripartizione tra i soci.

### Art. 5 RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

- a) **Modalità di Ripartizione:** Le modalità di ripartizione delle tariffe incentivanti devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con una delibera specifica. La ripartizione avviene proporzionalmente alla potenza nominale degli impianti e alla partecipazione

alla condivisione dell'energia.

### b) **Percentuali di Ripartizione:**

- » **Soci Produttori e Prosumer:** Ricevono una quota proporzionale all'energia immessa degli impianti conferiti, Come definito nell'allegato A2 (parte integrante del presente regolamento).
  - » **Soci Consumatori:** Ricevono una quota proporzionale in base alla loro partecipazione nel consumo in condivisione dell'energia. Come definito nell'Allegato A2 (parte integrante del presente regolamento).
  - » **Soci Concedenti:** La quota delle tariffe incentivanti è calcolata in base alla superficie concessa per la realizzazione degli impianti di produzione.
- c) **Deduzione dei Costi:**
- » Le quote saranno deliberate al netto del residuo dell'incentivo rimanente a seguito della deduzione delle quote derivate da:
  - » Costi Amministrativi
  - » Manutenzione e Operatività
  - » Consulenze e Servizi Esterni
  - » Progetti di Sviluppo Sociale

### Art. 6 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Bilancio:** Il bilancio viene approvato annualmente dall'Assemblea dei soci, in conformità con le normative vigenti e lo Statuto (Art. 21).
- b) **Distribuzione dei Benefici:** È vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori. I benefici economici derivanti dalla gestione devono essere destinati alla copertura dei costi della CER e agli investimenti sociali, come previsto dallo Statuto (Art. 20)
- c) **Contributi Annuali:** I contributi annuali sono determinati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione e devono essere versati secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

### Art. 7 ASSEMBLEE E ORGANI DELLA SOCIETÀ

- a) **Convocazione delle Assemblee:** L'Assemblea dei soci viene convocata secondo le modalità previste dallo Statuto, garantendo la partecipazione attiva di tutti i soci (Art. 22 dello Statuto).
- b) **Quorum e Deliberazioni:** Le deliberazioni sono valide se rispettano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto. Le votazioni si svolgono in modo palese e ogni socio può delegare un rappresentante secondo le regole stabilite (Art. 22 dello Statuto).

### Art. 8 TRASPARENZA E REPORTING

- a) **Monitoraggio Continuo:** La CER si impegna a utilizzare un sistema di monitoraggio continuo per garantire la trasparenza nella produzione e nel consumo di energia.
- b) **Reporting al GSE:** Tutte le informazioni relative alla produzione, al consumo e alla quota di energia condivisa vengono registrate e trasmesse al GSE per il calcolo degli incentivi. I soci riceveranno report periodici contenenti questi dati.

### Art. 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra i soci o tra i soci e la società riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale indicato nello Statuto (Art. 29 dello Statuto).

### Art. 10 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dallo Statuto (Art. 30 dello Statuto).

### Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto e alle normative vigenti in materia.

### NOTE FINALI

Il presente regolamento è conforme alle normative vigenti e allo Statuto della CER "Percerto". Eventuali modifiche future devono essere approvate in conformità con le procedure statutarie.

## Modello A2

# ALLEGATO al Regolamento Interno della Comunità Energetica Rinnovabile Percerto

### Art. 1 FINALITÀ DELL'ALLEGATO

Il presente Allegato A2 disciplina i criteri generali per la ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione ricevuti dalla CER per effetto dell'autoconsumo dell'energia rinnovabile condivisa da parte di ciascuno dei Soci della Configurazione di Autoconsumo (CAU). Regola altresì i costi di entrata e uscita per i soci produttori.

Eventuali criteri specifici di distribuzione degli incentivi tra i Soci titolari nell'ambito di singole Configurazioni di Autoconsumo saranno individuati in documenti integrativi al presente Allegato. Tali criteri specifici saranno applicati in deroga al presente criterio generale. Ai fini del presente Allegato sono valide tutte le definizioni previste dal Regolamento.

### Art. 2 CRITERI GENERALI DI DISTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI

La redistribuzione dei benefici economici da parte della CER alle CAU avverrà in proporzione al contributo che ogni CAU ha generato al montante complessivo degli incentivi ricevuti dalla CER.

In particolare, detratti i costi di conduzione della CER, la distribuzione dei benefici economici relativi all'energia condivisa avverrà sulla base dei seguenti principi:

- a) **Gestione CER**, per i costi generali di conduzione e gestione della CER si stima un costo pari al 20% del totale degli incentivi maturati sotto soglia e pari al 80% del totale degli incentivi maturati sopra soglia.
- b) **Produttori, di cui all'art. 1, lett. a), del Regolamento**: i benefici economici, saranno suddivisi proporzionalmente all'energia condivisa in produzione su base oraria dagli impianti messi a disposizione soggetti ad incentivo, tenendo conto dei vincoli imposti dagli obblighi normativi. La percentuale destinata all'insieme dei produttori è fissata al 50% del totale degli incentivi maturati sotto soglia.
- c) **Consumatori di cui all'art. 1, lett. b) del Regolamento**: i benefici economici saranno suddivisi proporzionalmente all'energia condivisa in utilizzo che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della CER, consumata su base oraria da ciascun POD. La percentuale destinata all'insieme dei consumatori è fissata al 30% del totale degli incentivi maturati sotto soglia e pari al 20% del totale degli incentivi maturati sopra soglia.
- d) **Produttori terzi di cui all'art. 10 del Regolamento**: non è prevista la redistribuzione dei benefici economici, ma un ristoro sotto forma di canone variabile che sarà oggetto di separati accordi e che terrà conto dei criteri indicati all'art. 10 del Regolamento.

### Art. 3 COSTI DI INGRESSO

In attuazione dello Statuto e della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 20/03/2025, l'adesione alla cooperativa avviene secondo le seguenti modalità economiche, differenziate in base alla natura e al ruolo del socio:

- a) **Consumatori domestici (privati cittadini, persone fisiche non titolari di P.IVA)**:
  - » La quota azionaria ordinaria del valore di € 50,00 sarà trattenuta sul conguaglio di quanto spettante per l'energia condivisa.
  - » Nessun altro contributo è dovuto
- b) **Consumatori commerciali o industriali (PMI, partite IVA, attività produttive o di servizio)**:
  - » È richiesto l'acquisto della quota azionaria ordinaria da € 50,00
  - » Non sono previsti ulteriori contributi, salvo diversa previsione per specifiche configurazioni
- c) **Micro-produttori domestici (≤ 9 kW)**:  
Se persone fisiche non titolari di P.IVA, valgono le condizioni di cui al punto a.

### d) Micro-produttori commerciali (≤ 9 kW):

» Se soggetti con attività economica o partita IVA, è richiesto l'acquisto della quota azionaria da € 50,00.

### e) Produttori con impianti > 9 kW:

» L'acquisto della quota azionaria da € 50,00

Il versamento di un contributo per le pratiche amministrative, secondo le seguenti fasce:

- » Fascia 1 € 45,00 per impianti tra 10 e 20 kW
- » Fascia 2 € 5/kW per impianti tra 21 e 100 kW
- » Fascia 3 € 4/kW per impianti tra 101 e 200 kW
- » Fascia 4 € 3/kW per impianti tra 201 e 400 kW
- » Fascia 5 € 2/kW per impianti tra 401 e 600 kW
- » Fascia 6 € 1/kW per impianti tra 601 e 1000 kW

Fino al 30/04/2025 ai Produttori, di cui all'art. 2, lett. b) del Regolamento, che richiedono di aderire alla CER non è richiesta alcuna fee d'ingresso mentre per coloro che richiedessero l'uscita saranno soggetti alle seguenti modalità e costi.

### Art. 4 MODALITÀ E COSTI DI USCITA

Le condizioni per uscire dalla CER sono condizionate da un buon bilanciamento delle configurazioni che tenga conto dell'apporto della produzione di energia all'interno della CER. A tal proposito si richiede un tempo congruo per l'eventuale sostituzione di un impianto di produzione che chiede di uscire dalla configurazione. I tempi massimi necessari sono:

- » fino a 6 mesi per impianti fino a 400 kW
- » fino a 12 mesi per impianti fino a 1 MW

Nel caso il produttore voglia uscire accorciando il preavviso verranno calcolati i seguenti importi da applicare come penali:

- » € 350,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 20 kW
- » € 1.000,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 200 kW
- » € 2.000,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 400 kW
- » € 4.000,00 per ogni mese di mancato preavviso per impianti fino a 1 MW

### Art. 5 FINANZIAMENTO PNRR PER I SOCI PRODUTTORI

I Soci produttori che beneficiano, grazie alla partecipazione alla CER, di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti saranno soggetti ad un costo pari al 5% del contributo a fondo perduto stesso e dovranno essere liquidati in un'unica soluzione a 60gg dall'accettazione.

### Art. 6 MODIFICHE

Il presente Allegato è approvato e modificato dal Consiglio di Amministrazione della CER. Le modificazioni al presente Allegato avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione per ratifica da parte dell'Assemblea dei soci. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento.

### Art. 7 NORME DI RINVIO E DI COORDINAMENTO

Il presente Allegato è integrato, per quanto non espressamente previsto, dalla disciplina prevista dal Regolamento. In presenza di disposizioni contrastanti o incompatibili prevale quanto stabilito nel Regolamento.